

Il giudice delegato:

letta l'istanza, ritenuto che il contratto di rent to buy come disciplinato dall'art. 23 del di 133/14 rappresenta un nuovo contratto non assimilabile al contratto di locazione;

che dunque ad esso non è applicabile la disciplina del contratto di locazione con particolare riferimento alla durata minima;

che le parti possono quindi determinare il contenuto in modo autonomo;

che è possibile prevedere una durata non superiore a tre anni;

che pertanto è autorizzabile la stipula del contratto nei termini indicati nella proposta in ragione della durata ipotizzata, tre anni, compatibile con la durata ragionevole della procedura;

che deve però essere integrata la proposta contrattuale con la espressa previsione che l'immobile deve essere rilasciato immediatamente alla scadenza della durata di tre anni qualora il conduttore non intenda esercitare l'opzione di acquisto;

che ai fini di ottenere titolo esecutivo, l'atto dovrà essere stipulato per mezzo di notaio (a spese del conduttore) nel quale sia indicato espressamente che l'immobile dovrà essere rilasciato libero da persone e cose (di proprietà del conduttore) alla scadenza;

P.Q.M.

Autorizza la stipula del contratto alle condizioni indicate nello schema contrattuale proposto ^{ed alle} ~~e delle~~ sopraindicate precisazioni.

Verona, 12 dicembre 2014.

Fernando Platania

12 DIC. 2014